

FVG N. 51-2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai magistrati:

Alfredo LENER	Presidente
Paolo SIMEON	Consigliere
Giancarlo DI LECCE	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità riuniti iscritti ai nn. 13614 e 13681 del Registro di Segreteria, promossi ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti di GORTAN Alfredo, nato a Trieste il 6.1.1961, contumace;

Visti gli atti di citazione della Procura Regionale del 28.7.2014 e del 5.2.2015, nonché gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 11 giugno 2015, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Vidulli, il Giudice relatore dott. Giancarlo Di Lecce nonché il rappresentante del P.M., nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Tiziana Spedicato;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione del 28.7.2014, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. Alfredo Gortan per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Trieste, della somma di euro 9.648,34 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

A fondamento dell'azione risarcitoria parte attrice evidenziava che in esito ad una verifica avente ad oggetto il rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti assegnati all'area Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Trieste, erano state rilevate, a carico del sig. Alfredo Gortan, ufficiale di Polizia Locale, situazioni di irregolarità che, contestate in sede disciplinare, avevano determinato l'applicazione, al nominato dipendente, della sanzione del licenziamento senza preavviso.

In particolare, dalle indagini effettuate dall'Amministrazione era emerso che il sig. Gortan, intervenendo sul programma informatizzato di gestione delle presenze in ufficio, aveva modificato i dati che riguardavano i propri transiti in entrata e in uscita, rappresentando, in tal modo, una situazione non veritiera che gli consentiva di percepire indebitamente, nel periodo compreso tra il 1.1.2013 ed il 9.9.2013, l'importo di euro 8.897,95 pari a 497 ore e 22 minuti di prestazioni lavorative non rese, e di fruire, altrettanto indebitamente, di 7 giorni di ferie, per un importo equivalente di euro 750,39.

Ravvisata, in relazione a tale condotta, la sussistenza di una fattispecie di danno erariale, la Procura Regionale notificava al sig. Alfredo Gortan l'invito a dedurre di cui all' art. 5 del D.L. n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, contestando, in tale sede, il complessivo danno erariale di euro 9.648,34 conseguente all'abusivo inserimento, nella procedura informatica di gestione delle presenze dei dipendenti del Comune di Trieste, di dati non corrispondenti al servizio effettivamente prestato.

Nell'assenza di note di controdeduzioni all'invito a dedurre, l'Organo requirente provvedeva alla notifica dell'atto di citazione, richiamando, a conferma della fondatezza del preteso credito risarcitorio, la relazione del Comune di Trieste del 22.11.2013, nonché la memoria difensiva con la quale il Gortan, in sede di procedimento disciplinare, aveva ammesso di aver effettuato alcuni inserimenti di dati nella procedura informatica, giustificandoli come dovuti a dimenticanze di timbrature ovvero alla necessità di allontanarsi dal lavoro per motivi familiari.

Il P.M. contabile ricordava, inoltre, che a norma di regolamento, ogni movimento in entrata e uscita dal Comune doveva essere registrato a mezzo dei lettori ottici posti all'ingresso delle diverse sedi di lavoro, e che eventuali dimenticanze concernenti le timbrature avrebbero dovuto essere comunicate all'amministrazione via e-mail o mediante l'apposita modulistica. Evidenziava, inoltre, come non vi fosse alcun elemento idoneo a dimostrare che il Gortan avesse informato di tali dimenticanze o impellenti necessità i suoi diretti superiori o l'ufficio preposto all'inserimento delle causali delle assenze, e che, in ogni caso, la tesi del convenuto è smentita dalla frequenza degli inserimenti manuali dei transiti in entrata e in uscita dalla sede di servizio.

Ravvisata, nell'alterazione dei dati relativi alle presenze in servizio, lo scopo di lucrare un ingiusto vantaggio economico e ferie non spettanti e, dunque, un doloso proposito di danno, la Procura Regionale concludeva per la condanna del sig. Gortan al risarcimento, in favore del Comune di Trieste, della somma di euro 9.648,34 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Con successivo atto di citazione del 5.2.2015, la Procura Regionale conveniva in giudizio il sig. Alfredo Gortan per il danno arrecato all'immagine del Comune di Trieste, quale conseguenza delle condotte dannose che avevano dato luogo alla prima citazione. Evidenziava, in proposito, di aver avuto notizia della sentenza n. 141/2014, con la quale il Tribunale di Trieste aveva applicato all'odierno convenuto la pena di 11 mesi di reclusione e di euro 500,00 con riferimento alle condotte di alterazione dei dati della procedura informatica di gestione delle presenze e delle assenze in servizio.

L'Organo requirente riferiva di aver contestato, in sede di invito a dedurre ex art. 5 del D.L. n. 453/1993, il danno all'immagine cagionato al Comune di Trieste, stante la diffusione della notizia relativa agli illeciti commessi dal nominato dipendente comunale, quantificando tale pregiudizio nell'importo di euro 5.000,00. Nell'assenza di controdeduzioni dell'interessato, la Procura Regionale conveniva in giudizio il sig. Gortan per il danno arrecato all'immagine del Comune di Trieste, osservando come tale nocumento debba ritenersi palese non solo in ragione della gravità intrinseca dei fatti, ma anche del loro rilievo all'interno dell'Ente e nell'opinione della comunità amministrata. Evidenziava, peraltro, come nella fattispecie in esame, riconducibile alla previsione di cui all' art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001, la quantificazione del danno sia stata effettuata in via equitativa, tenendo conto non solo della posizione del Gortan quale Ufficiale Tenente della Polizia Locale, ma anche dei riflessi negativi che le indagini penali hanno arrecato al buon andamento dell'Ente, in termini di discredito per l'Amministrazione e per i suoi dipendenti. In applicazione del criterio equitativo e sulla base di parametri di natura soggettiva, oggettiva e sociale, la Procura Regionale determinava nell'importo di euro 5.000,00 la richiesta di risarcimento del danno in favore del Comune di Trieste.

All'udienza del 11 giugno 2015, a seguito della riunione delle cause ex art. 274 c.p.c. e della declaratoria di contumacia del convenuto, il rappresentante del P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Le azioni risarcitorie che formano oggetto degli odierni giudizi riuniti, afferiscono al danno patrimoniale ed all'immagine che, nella prospettazione della Procura Regionale, il sig. Gortan, quale dipendente del Comune di Trieste con la qualifica di Ufficiale Tenente di Polizia Locale, avrebbe arrecato all'Amministrazione di appartenenza.

Procedendo all'esame della prima azione risarcitoria (atto di citazione del 28.7.2014), osserva il Collegio come la domanda attorea trovi adeguato fondamento giuridico nella documentazione allegata dalla parte attrice al fascicolo di causa. In tal senso va ritenuta di particolare interesse probatorio la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato all'odierno convenuto, ai sensi dell' art. 444 c.p.p., la pena di mesi undici di reclusione e la multa di euro 300 per i reati di truffa aggravata (art. 640, co. 2, c.p.) e di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter, co. 2, n. 1): trattasi, all'evidenza, delle medesime condotte sulle quali si fonda, in questa sede, l'addebito di responsabilità per danno erariale.

Ciò posto, deve innanzi tutto rilevarsi che la sentenza di "patteggiamento" costituisce un indiscutibile elemento di prova per il Giudice di un diverso processo, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, "ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (così: Cass. n. 10847/2007; vd., ex multis, Cass. n. 19505/2003, Cass. n. 4193/2003, Cass. n. 9358/2005, Cass. n. 20765/2005, Cass. n. 17289/2006). Ed è noto, peraltro, che la pronuncia resa ex art. 444 c.p.p., pur non precludendo l'accertamento dei fatti in maniera difforme da quella compiuta dal giudice penale, viene ad assumere "un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie", da allegarsi dalla parte che intende contestare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. C.d.C., Sez. I, n. 187/2003).

Ad ogni buon conto va evidenziato come nella fattispecie in esame l'antigiuridicità della condotta del sig. Gortan e l'ingiustizia del danno arrecato all'Ente di appartenenza trovino conferma nel nutrito supporto documentale allegato dalla Procura Regionale a sostegno della domanda risarcitoria. A tal riguardo appare significativo il contenuto della nota del 22.11.2013, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Umane e Servizi al cittadino del Comune di Trieste ebbe a segnalare, alla Procura Regionale, la condotta illecita del Gortan ed, in particolare, le anomalie rilevate nell'inserimento, da parte del nominato dipendente comunale, dei dati relativi agli orari di transito in entrata e uscita dalla sede di lavoro.

All'esito dei controlli effettuati dalla competente Area amministrativa dl Comune di Trieste, sono risultate del tutto prive di registrazione automatizzata le seguenti giornate: 26 febbraio 2013; 8, 15 e 22 marzo 2013; 4, 9 e 13 aprile 2013; 20 e 27 maggio 2013; 10 giugno 2013; 29 luglio 2013; 5 e 12 agosto 2013. Sono, invece, risultate prive di una registrazione automatizzata in entrata o in uscita le seguenti giornate: 14, 16, 17, 21, 22, 25, 28, 29 e 31 gennaio 2013; 4, 11, 12 e 28 febbraio 2013; 4, 6, 14, 18 e 20 marzo 2013; 3, 8, 15, 19, 22, 23 e 26 aprile 2013; 14, 22, 24, 28 e 29 maggio 2013; 3, 5, 11 e 24 giugno 2013; 3, 30 e 31 luglio 2013; 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 28, 29 e 30 agosto 2013; 2, 3 e 9 settembre 2013. Prive di una registrazione automatizzata in entrata sono risultate le seguenti giornate (in rientro): 20 febbraio 2013; 29 aprile 2013; 31 maggio 2013; 21 giugno 2013. Del tutto privo di registrazione automatizzata è risultato il rientro nella giornata del 26 agosto 2013, con entrata inserita, manualmente, alle ore 10,15 e uscita inserita, anch'essa manualmente, alle ore 14,49.

Va precisato come in sede disciplinare le irregolarità accertate negli inserimenti manuali nel programma di gestione delle presenze in servizio, siano state giustificate dal sig. Gortan in modo

assolutamente generico, con il riferimento ad occasioni in cui il nominato dipendente avrebbe dimenticato la timbratura, ovvero ad uscite dovute a motivi familiari (accudimento della madre ricoverata presso una casa di riposo): situazioni che, a dire dello stesso interessato, il lettore elettronico in dotazione degli uffici del Comune di Trieste non consentiva di registrare. E' opinione del Collegio che le difese assunte dal Gortan in sede disciplinare non possano trovare favorevole scrutinio, considerata la sistematicità e la frequenza con la quale il dipendente comunale ha omesso le timbrature in entrata o in uscita e provveduto all' inserimento manualmente, nella procedura informatica, di orari non corrispondenti alle effettive prestazioni rese.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni l'azione risarcitoria della Procura Regionale appare fondata e meritevole di accoglimento. Sotto il profilo soggettivo la condotta del Gortan va ritenuta dolosa, in quanto connotata dalla volontà di sottrarsi all'adempimento dei doveri di servizio, com'è comprovato dall'abitudine delle condotte illecite e dall'assoluta inconsistenza delle giustificazioni addotte dall'interessato in sede disciplinare.

Per quanto concerne, invece, il profilo del danno, la quantificazione operata da parte attrice appare immune da censure e va pertanto confermata, evidenziandosi, secondo quanto emerge dagli accertamenti effettuati dalla Direzione dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino del Comune di Trieste, che il sig. Gortan, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 9 settembre 2013 ha percepito indebitamente la somma di euro 8.897,95, pari a 497 ore e 22 minuti di attività lavorativa non giustificata, oltre ad euro 750,39 quale equivalente monetario dell'indebita fruizione di sette giorni di ferie. Il danno patrimoniale va, quindi, determinato nell'importo complessivo di euro 9.648,34.

Altrettanto fondata deve ritenersi la domanda formulata con il successivo atto di citazione del 5.2.2015, afferente al risarcimento del danno cagionato dal Gortan all'immagine del Comune di Trieste. Depongono, in tal senso, non solo gli esiti del processo penale cui si è fatto innanzi riferimento (sentenza di condanna a pena detentiva e multa ex art. 444 c.p.p.) e quelli del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione del licenziamento senza preavviso, ma anche le risultanze degli accertamenti amministrativi allegati in atti dall'Organo requirente.

In termini generali giova ricordare che il danno all'immagine, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte (C.d.C., n. 10/2003/Q.M.), è stato tradizionalmente ricondotto alla categoria del "danno esistenziale" fondato sull'art. 2043 c.c., da intendersi come lesione di interessi costituzionalmente garantiti ed afferenti l'identità della persona giuridica, la cui violazione è suscettibile di valutazione economica in considerazione dei costi aggiuntivi necessari per correggere gli effetti distorsivi conseguenti alle ripercussioni negative suscitate dal fatto nell'opinione pubblica.

E' noto, tuttavia, come un successivo orientamento della Corte di Cassazione abbia proposto una diversa lettura del danno all'immagine, ascrivendo il suddetto pregiudizio alla categoria del danno - conseguenza, dato "dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente, e quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass. SS.UU. n. 12929/2007).

Nell'attualità, si ritiene di poter affermare che la giurisprudenza della Corte dei conti converga nel ritenere che l'elemento discriminante, ai fini della risarcibilità del danno

all'immagine, sia dato dall'esistenza di una lesione del diritto costituzionalmente tutelato dell'identità della persona, riconosciuto e garantito, per la persona giuridica pubblica, dagli artt. 2 e 97 della Costituzione (C.d.C., Sez. Liguria n. 153/2014; id. Sez. I n. 316/2011; id. Sez. III n. 335/2009; id. Sez. II n. 106/2008). Tale lesione può essere desunta da elementi, anche presuntivi, che dimostrino l'idoneità della condotta illecita ad arrecare un'effettiva perdita di prestigio e considerazione della Pubblica Amministrazione agli occhi dei consociati.

Ai fini del ristoro di tale pregiudizio, alla cui liquidazione si provvede in via equitativa e con riferimento alle circostanze del caso concreto, è irrilevante la prova delle spese sostenute dall'Amministrazione per il ripristino dell'immagine compromessa dalla condotta dei propri dipendenti, trattandosi di danno "suscettibile di riparazione a prescindere sia dalla reale effettuazione di spese per il ripristino del bene immateriale leso o dalla loro programmazione (Sez. Lazio, n. 1723 del 11.4.2001; n. 3945 del 5.11.2001), sia dall'analitica dimostrazione dei costi sopportati o sopportabili per la reintegrazione del bene leso, essendo sufficiente fornire anche solo un principio di prova (Sez. II centr., n. 338/2000), ben potendo il prudente apprezzamento del giudice fondarsi su circostanze ed elementi disparati" (C.d.C. Sez. App. I n. 463/2009).

Va peraltro osservato come nella peculiare fattispecie portata all'esame del Collegio, trovi applicazione la previsione di cui all' art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, norma alla stregua della quale il lavoratore dipendente di una P.A. che attesti falsamente la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, in aggiunta alle responsabilità penali e disciplinari, "è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione".

Il carattere di specialità proprio dell'art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 - norma che, per le fattispecie di falsa attestazione delle presenza in servizio, ha tipizzato la responsabilità del dipendente per il danno all'immagine recato all'Amministrazione di appartenenza - consente di ritenere che tale previsione faccia eccezione al regime generale previsto dall' 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, in materia di azionabilità del danno all'immagine da parte del P.M. contabile (cfr. C.d.C., sez. Liguria n. 153/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 46/2013; id. Sez. Toscana n. 480/2012; id. Sez. Abruzzo n. 414/2012).

Ciò posto, reputa il Collegio che l'azione promossa dalla Procura Regionale sia fondata e meritevole di accoglimento, tenuto conto dei numerosi elementi comprovanti la condotta *contra legem* del sig. Gortan ed il *vulnus* che tale illecito, di accertato rilievo penale, ha arrecato all'immagine del Comune di Trieste, ingenerando nell'opinione pubblica un notevole discredito nei confronti dell'attività istituzionale propria di tale Amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo la condotta del convenuto si caratterizza come dolosa, in quanto espressiva della consapevole volontà di sottrarsi all'adempimento dei doveri di servizio, agendo in danno dell'Amministrazione di appartenenza.

Se certa va ritenuta la lesione arrecata all'immagine del Comune di Trieste, in ragione della palese antinomia tra il comportamento illecito del sig. Gortan e gli obblighi comportamentali cui lo stesso era tenuto quale Ufficiale della Polizia Locale, reputa il Collegio che la quantificazione del risarcimento non possa prescindere dal ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione della peculiarità di un pregiudizio che, per le sue connotazioni, non può essere provato nel suo preciso ammontare. Ai fini della determinazione del "quantum" il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di danno all'immagine, ritiene di

dover tener conto dei criteri "oggettivi", "soggettivi" e "sociali" (C.d.C., SS.RR. n. 10/2003/Q.M.).

La quantificazione operata dalla Procura Regionale appare condivisibile, nell'ambito di un giudizio che deve tener conto non solo della gravità dell'illecito - nel caso in esame comprovata dalla reiterazione delle condotte manipolative dei dati relativi alle presenze in servizio - ma anche della particolare visibilità della posizione ricoperta dal sig. Gortan quale Ufficiale della Polizia Locale, nonchè del rilievo che la notizia della condotta criminosa ha assunto all'interno dell'Amministrazione e nell'opinione della comunità locale.

In tale contesto la capacità lesiva dell'illecito va giudicata anche sotto il profilo del deterioramento del rapporto di fiducia tra cittadino e Istituzioni (c.d. *affectio societatis*), da ritenersi aggravato dalla posizione di Ufficiale Tenente di Polizia Locale propria del Gortan, tenuto conto del ruolo che l'ordinamento assegna alla Polizia Locale quale presidio di legalità della comunità cittadina. Il discredito che ne è derivato per l'immagine del Comune di Trieste, non scevro da inevitabili riflessi negativi anche per i dipendenti che operosamente svolgono la propria attività lavorativa all'interno di tale Amministrazione, va quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nell'importo di euro 5.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria.

In ragione di tali considerazioni, va disposta la condanna del sig. Alfredo Gortan al pagamento, in favore del Comune di Trieste, della somma complessiva di euro 14.648,34 oltre rivalutazione monetaria. Quest'ultima va calcolata, sull'importo di euro 8.897,95, dalle date di pagamento delle indebite retribuzioni alla pubblicazione della sentenza, e sull'importo di euro 750,39, dal 9.9.2013 (data di cessazione delle condotte di abusivo inserimento dei dati nel sistema informatico) alla pubblicazione della sentenza. Vanno, altresì, addebitati al convenuto gli interessi legali sul cumulo di sorte capitale (euro 14.648,34) e rivalutazione monetaria (quest'ultima da calcolarsi, nei termini sopra indicati, solo sulla minor somma di euro 9.648,34), dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico del convenuto, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Gortan Alfredo al pagamento, in favore del Comune di Trieste, della complessiva somma di euro 14.648,34 (quattordicimilaseicentoquarantotto/34), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini di cui in motivazione; condanna, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese di giustizia, che liquida nell'importo di euro 352,52 (trecentocinquantadue/52).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2015

L'ESTENSORE
(Giancarlo DI LECCE)
f.to

IL PRESIDENTE
(Alfredo LENER)
f.to

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2015
per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Dott.ssa Anna De Angelis
f.to